

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

SENATO ACCADEMICO	6.6.1995; 7.4.1998; 18.3.2003; 6.7.2004; 15.9.2004
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	22.6.1995; 29.4.1997; 30.4.1998; 28.3.2003; 20.7.2004
DECRETO RETTORALE	528/AG dd. 29.5.1997; 428/AG dd. 13.5.1998; 565/2003 dd. 11.4.2003; 1538/2004 dd. 23.9.2004
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio per la qualità e la valutazione

Data ultimo aggiornamento: 23 settembre 2004

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, organo collegiale, di seguito denominato "Nucleo", costituito ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n.370/99 e dell'art.32-bis dello Statuto.

Art. 2 – Funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo svolge, con autonomia, le funzioni previste dalla legge, dal regolamento e dallo Statuto.
2. In particolare, svolge:
 - a) le funzioni di valutazione di cui all'art. 32-bis, comma 1, dello Statuto;
 - b) ulteriori compiti assegnati dagli organi accademici purché attinenti alla funzione di valutazione;
 - c) funzione di impulso e consultiva, anche ai fini della semplificazione amministrativa.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il Nucleo può tenere audizioni.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Nucleo rispondono solo al Rettore e sono tenuti al segreto d'ufficio.
5. Ai membri del Nucleo spetta un'indennità di carica nelle forme previste dagli organi accademici, oltre al rimborso delle spese di missione.
6. L'amministrazione, a cura del Direttore amministrativo, provvede alle dotazioni di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Nucleo, nei limiti della disponibilità di bilancio.
7. L'Università di Trieste assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni. L'Ateneo garantisce la necessaria collaborazione affinché le informazioni siano trasmesse tempestivamente al Nucleo, garantendogli di operare con celerità ed efficacia nel rispetto delle scadenze di legge.

Art. 3 – Composizione, nomina e durata

1. La composizione del Nucleo, la nomina e la durata in carica dei suoi membri sono disciplinate dallo Statuto. All'inizio del mandato, il Rettore definisce il numero dei componenti del Nucleo, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 32-bis, comma 2, dello Statuto.
2. Alla scadenza del mandato del Rettore, i membri del Nucleo restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio, provvedendo agli adempimenti previsti dalla legge.
3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri del Nucleo, il Rettore provvede alla surrogazione, secondo le modalità previste dall'art.32-bis dello Statuto. I membri del

Nucleo possono essere riconfermati nella carica una sola volta consecutivamente.

4. Gli organi accademici definiscono le incompatibilità per i membri del Nucleo, salva diversa previsione di legge e dello Statuto.

5. Il Nucleo decade nel caso in cui non venga convocato per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente. I singoli membri decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

Art. 4 – Il Presidente del Nucleo di Valutazione

1. Il Presidente rappresenta il nucleo nei rapporti con gli organi di governo dell'Università, cura le relazioni esterne in ambito nazionale ed internazionale, relative ai processi di valutazione, convoca e presiede le riunioni del Nucleo, cura l'attuazione delle sue deliberazioni.

2. Il Presidente del Nucleo designa, fra i suoi componenti, il suo sostituto in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Rettore. Inoltre, può affidare a ciascun membro del Nucleo, il compimento di atti o la predisposizione di documenti o relazioni finalizzati all'attività istituzionale del Nucleo stesso.

3. Il Presidente del Nucleo assicura il rispetto della legge sulla trasparenza amministrativa (legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Nucleo è convocato e presieduto dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle sedute.

2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 – Ufficio di supporto all'operatività del Nucleo

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale di adeguate risorse di personale assegnate dall'Ateneo. Le stesse risorse sono organizzate in uno specifico Ufficio e coordinate da un Responsabile. Nello svolgimento di compiti specifici, il Nucleo di Valutazione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Nucleo stesso.

Art. 7 – Disposizioni finanziarie

1. Al Nucleo sono attribuite, per lo svolgimento delle sue funzioni, adeguate risorse finanziarie, con riferimento al Decreto MIUR 23.4.2001, n. 96, art. 9, per consentire il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche al presente Regolamento, proposte dal Nucleo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, devono essere approvate a norma del comma precedente.